

Mario Vicente Micheletti e altri
contro
Delegación del Gobierno en Cantabria

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal Superior de Justicia della Cantabria)

« Diritto di stabilimento — Beneficiari — Doppia cittadinanza »

Relazione d'udienza	I - 4240
Conclusioni dell'avvocato generale G. Tesaurò, presentate il 30 gennaio 1992 ..	I - 4253
Sentenza della Corte 7 luglio 1992	I - 4258

Massime della sentenza

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Norme comunitarie — Ambito d'applicazione ratione personae — Cittadino di uno Stato membro che possiede altresì la cittadinanza di uno Stato terzo — Inclusione

(Trattato CEE, art. 52; direttiva del Consiglio 73/148)

Le disposizioni di diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento ostano a che uno Stato membro neghi ad un cittadino di un altro Stato membro, che è simultaneamente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo, il diritto di avvalersi di detta libertà per il solo motivo che la legislazione dello Stato ospitante lo considera come cittadino dello Stato terzo.

Quando uno Stato membro ha attribuito, nel rispetto del diritto comunitario, la sua

cittadinanza ad una persona, non è ammissibile che un altro Stato membro possa limitare gli effetti di siffatta attribuzione pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell'esercizio di una libertà fondamentale prevista dal Trattato, tanto più che ammettere una possibilità del genere comporterebbe che il campo d'applicazione « ratione personae » delle norme comunitarie potrebbe variare da uno Stato membro all'altro.